



GIURISPRUDENZA UE SULL' APPLICAZIONE ART. 193 TFUE (IN ORDINE CRONOLOGICO DECRESCENTE E PER TEMI)

Rapporto tra art. 192 e 193 TFUE C-436/22

76. *Conformemente all'articolo 193 TFUE, i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 TFUE non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.*

Applicabilità dell'art. 193 TFUE anche in materia emissiva, se c'è corrispondenza nel perseguimento degli obiettivi ultimi della normativa UE

C-43/14 (in tema di sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea)
24 e 25 *La misura nazionale che non persegue gli stessi obiettivi di quella europea, disconstandosi da questa, non rientra nella disciplina dell'art. 193 TFUE (v., per analogia, sentenze C-6/03, punti 49 e 52, nonché C-2/10 punto 50).*

Applicabilità dell'art. 193 TFUE anche in materia di individuazione di soggetti responsabili in materia ambientale, ulteriori rispetto a quelli già individuati dalle fonti UE Causa C-534/13

61 *Quando una normativa europea prevede, conformemente all'articolo 193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa, in particolare, l'individuazione di altri soggetti responsabili, questo è sempre ammissibile, a condizione che tali misure siano compatibili con i Trattati.*

In ragione della competenza concorrente in materia ambientale e dell'art. 193 TFUE, la disciplina europea è da intendere sempre come identificativa dei requisiti minimi C-2/10

50 e 52 *Nella politica ambientale, in quanto concorrente, quelli europei costituiscono requisiti minimi, che autorizzano sempre un regime più rigoroso ai sensi dell'art. 193 TFUE*

Per l'utilizzo dell'art. 193 TFUE non è condizione di legittimità la notifica alla Commissione, perché quest'ultima non ha poteri di assenso né autorizzazione C-2/10

53 *Ancorché l'art. 193 imponga agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione i provvedimenti di protezione rafforzata che essi intendono adottare in materia ambientale, esso non subordina l'esecuzione dei provvedimenti previsti all'assenso o alla mancata opposizione della Commissione, per cui l'inosservanza dell'obbligo di notifica, che incombe agli Stati membri appunto ai sensi dell'art. 193 TFUE, non comporta, di per sé, l'illegittimità dei provvedimenti di protezione rafforzata così adottati (v., per analogia, causa 380/87, punti 20-23; C-209/98, punto 100, nonché C-159/00, punti 60-63).*

Utilizzo dell'art. 193 TFUE e principio di proporzionalità C-6/03

57-64 *Ancorché una misura nazionale più severa nazionale sia ammissibile solo se persegue gli stessi obiettivi di quella europea e risulti conforme con i Trattati, spetta solo agli Stati la definizione della portata della protezione rafforzata. Di conseguenza, il principio comunitario di proporzionalità risulta soddisfatto se le misure nazionali si rivelino comunque opportune e necessarie rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa del settore. Lì dove altre disposizioni del Trattato non siano interessate dalla misura nazionale rafforzata, tale principio non trova applicazione¹.*

2024

¹ Questa decisione, pertanto, implica la possibilità che una misura ambientale nazionale rafforzata ai sensi dell'art. 193 TFUE, nel momento in cui coinvolge altri settori europei presidiati dai Trattati come, per esempio, la concorrenza, possa essere sindacata sotto il profilo della sua proporzionalità. Tuttavia, una misura nazionale in materia emissiva, che rispetti i requisiti del § 550 della decisione CEDU in *Verein KlimaSeniorinnen*, risulterà conforme all'art. 8 CEDU, a sua volta richiamato dall'art. 6 TUE.